

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1501 DEL 20/09/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON IL CENTRO PSICOLOGIA DINAMICA (CPD), TITOLARE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DINAMICA INTEGRATA, CON SEDE LEGALE A PADOVA PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 MARZO 1989, N. 56. – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE  
Anno Proposta: 2024  
Numero Proposta: 1548/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“Il Centro Psicologia Dinamica (CPD), titolare della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata, con sede legale a Padova, ha chiesto con nota agli atti il rinnovo della Convenzione con questa Azienda per l’espletamento di tirocini formativi finalizzati alla specializzazione in psicoterapia dei propri allievi, in considerazione della scadenza della precedente adottata con Deliberazione n. 1178 del 19.08.2020.

In proposito si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;
- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;
- in merito alla titolarità dell’Istituto in parola, quale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, si prende atto che ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, lo stesso è stato riconosciuto dal MIUR con D.D. 30.05.2002, pubblicato nella G.U. del 18 giugno 2002, n. 141.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata “CPD” di Padova per tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

# CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra

**La scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata del Centro Psicologia Dinamica (CPD) di Padova**, riconosciuta dal Ministero Istruzione Università e Ricerca con D.M. del 30.05.2002, con sede a Padova, in via Manfroni, 6 rappresentata dal Presidente Prof. Marco Sambin, nato a Terrassa Padovana il 13/12/1945

e

**L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica"** con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC [protocollo.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss8@pecveneto.it), C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata anche "Azienda/Soggetto Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20-02-1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Soggetto Ospitante e la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Integrata del Centro Psicologia Dinamica (CPD), ciascuno nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, convengono di stipulare una collaborazione scientifico-didattica per l'espletamento di attività di tirocinio a completamento della formazione fornita dalla Scuola di Specializzazione del CPD.

Art. 2

Il Soggetto Ospitante, dichiara lo svolgimento di psicoterapia all'interno della propria Struttura e offre l'opportunità di tirocinio in ambito Psicoterapeutico con particolare riferimento alla diagnosi, agli interventi di crisi, alla esperienza con vari quadri nosografici, garantendo la disponibilità all'interno della Struttura di psicoterapeuti in funzione di Tutor per gli allievi.

Il Soggetto Ospitante dichiara, ai sensi della vigente normativa in materia di tirocini (DM 142/98), che il numero massimo di tirocinanti accoglibili per anno accademico presso i propri locali corrisponde a n. 3

Art. 3

Gli specializzandi tirocinanti sono tenuti ad una frequenza non inferiore alle 150 ore annue nei tempi e modi indicati dal Soggetto Ospitante cui fanno riferimento. Le parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 196/2003 come innovato dal d.lgs. 101/2018 nonché del regolamento Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### Art. 4

La Scuola di Specializzazione del CPD fornisce allo specializzando una supervisione del lavoro clinico effettuata in collaborazione con il referente del tirocinio del Soggetto Ospitante in cui lo specializzando compie la sua formazione sul campo.

#### Art. 5

La Scuola di Specializzazione del CPD garantisce che gli specializzandi nell'espletamento dell'attività di tirocinio siano coperti dalle opportune assicurazioni (Copertura Infortuni e Responsabilità Civile Contro Terzi). Le assicurazioni sono a carico della Scuola di Specializzazione del CPD. Gli estremi della polizza assicurativa e dei relativi massimali saranno comunicati con la lettera di invio dei singoli tirocinanti. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

#### Art. 6

La Scuola di Specializzazione del CPD potrà affidare ad esperti strutturati presso il Soggetto Ospitante, previo accordo con la Direzione dell'Associazione, le funzioni di docente e/o di supervisore nel rispetto della regolamentazione dell'Ente di appartenenza.

#### Art. 7

La presente convenzione ha durata di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta scritta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, sarà rinnovata dietro espressa richiesta del Soggetto Promotore, previa disponibilità del Soggetto Ospitante.

Le parti convengono, in ogni caso, di procedere ad eventuale modifica di tale convenzione allo scadere del primo quadriennio.

#### Art. 8

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; l'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del Soggetto Promotore. Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico del Soggetto Ospitante.

#### Art. 9

Lo staff didattico della Scuola di Specializzazione del CPD collabora con gli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Azienda ULSS 8 Berica  
con sede legale in V.le F. Rodolfi, n. 37  
36100 Vicenza  
P. IVA e C.F. 02441500242  
**Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato**

**CPD - Centro Psicologia Dinamica**  
Via Manfroni, 6 – 35126 Padova  
P. IVA e C.F. 03613470289  
Tel e Fax: 049691263; Cell.: 3200503390  
**Presidente Prof. Marco Sambin**